



CESSIONE CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DI REGIONI E ENTI LOCALI (ART. 9 C. 3-BIS LEGGE N. 2/09) - NOTA DEL MIN. ECONOMIA

Posted on 6 Ottobre 2009



Category: [Opere pubbliche](#)

Comunichiamo che il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di una richiesta di parere dell'ANCE, ha fornito chiarimenti circa l'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 3-bis D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/09 (all. 1), relativo alla cessione di cui in oggetto.

Rammentiamo che la norma prevede, limitatamente all'anno 2009, che su istanza del creditore presentata entro il 31 dicembre 2009, le Regioni e gli Enti locali, possono entro 20 giorni e nei limiti del Patto di stabilità interno, **certificare la liquidità e l'esigibilità del credito al fine di consentire la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari**. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto (Regione o Ente locale), a far data dalla predetta certificazione che può essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto in essere escluda la cedibilità del credito medesimo. A tale disposizione, ha fatto seguito il D.M. Economia del 19 maggio scorso (all. 2) che ha fornito le modalità di attuazione del suddetto articolo con allegato modello di istanza per la certificazione del credito, facendo però sorgere il dubbio dell'applicabilità della norma agli "appalti di lavori".

Il Ministero dell'Economia con la suddetta nota (all. 3) ha confermato l'interpretazione data fin dall'inizio dall'ANCE, evidenziando che *"non vi è dubbio che tra i crediti certificabili rientrino anche quelli relativi a **somme dovuta per appalti** e, pertanto, anche per appalti di lavori"*. Altresì, il Ministero ha ribadito che la norma è applicabile esclusivamente per i crediti vantati dalla Regione e dagli Enti locali.

Allegato:

 [art 9 Legge 2-09.doc](#)

 [DM 19giugno 09\(certificazione crediti\).pdf](#)

 [nota Min Economia \(cessione credito\).pdf](#)

